

ESSENTE



3499/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. UGO VITRONE

- Presidente -

FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere -

Rel.

Ord. 29/11/2012 - CC

MARIA

Dott.

ROSARIA CULTRERA

- Consigliere -

R.G.N. 3126/2012

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

Rep.

Aut. 3499

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3126-2012 proposto da:

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

, giusta procura speciale alle liti in calce al

ricorso;

- ricorrente -

contro

in qualità di

genitrice esercente la potestà esclusiva sulla minore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso lo studio degli avvocati

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 di posto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

8775
12



, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4502/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 5.7.2011, depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito per il controricorrente l'Avvocato _____ che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

In un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con Sentenza in data 21 aprile 2009, accoglie la domanda di _____ nei confronti di _____.

La Corte d'Appello di Roma, con Sentenza in data 26 ottobre 2011, conferma la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione il presunto padre.
Resiste con controricorso la madre della minore.

Il ricorrente, lamentando violazione di legge, proposta del resto con censura inadeguata, e vizio di motivazione, finisce per proporre elementi di fatto in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione congrua: elementi insuscettibili di valutazione in questa sede.

Il Giudice *a quo* richiama l'istruttoria testimoniale e, in particolare, una teste che confermava la relazione affettiva, nonché i progetti matrimoniali della coppia: entrambi le annunciarono il "lieto evento" della nascita di un figlio; la relazione dunque si protraeva sino a gennaio/febbraio 1999, ben oltre la data del concepimento. E – continua la corte di merito – lo stesso _____ aveva ammesso, davanti al Commissariato di Polizia di Gaeta, nel maggio 1999, di aver interrotto ogni rapporto circa cinque mesi prima. Al contrario, i testi da lui indicati parlavano di rottura dei rapporti nella primavera del 1998.

Tutta una serie dunque di indizi, secondo il Giudice *a quo*, cui si aggiunge il rifiuto di sottoporsi alla prova immuno-ematologica, rifiuto che, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte Cass., n° 9727 del 2010), può essere liberamente apprezzato dal Giudice.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

A norma del D.lgs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità

e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 29 novembre 2012

Il Presidente

Ng. V. Viora

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Ann. PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi **13 FEB. 2013**
Il Funzionario Giudiziario
Ann. PANTALEO



[Handwritten signature]